



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

In persona della dr.ssa Maria Raffaella Falcone
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 giugno 2017
ha emesso la seguente

ORDINANZA

avente ad oggetto il reclamo ex art. 35-bis O.P. proposto da MADONIA SALVATORE, nato a Palermo il 16.08.1956, detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo in regime ex art. 41-bis O.P. sulla concreta imputazione da parte della Direzione della C.C. di Viterbo dei colloqui con i Garanti degli Enti locali nel numero dei colloqui previsti con i familiari;

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato, al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Oggetto del presente procedimento è il reclamo proposto ai sensi dell'articolo 35 bis o.p da MADONIA SALVATORE, ristretto in regime ex art. 41-bis O.P., avverso la previsione di conteggiare nel numero dei colloqui mensili i colloqui effettuati con i Garanti degli Enti locali.

L'art. 69, comma 6, lett. b), O.P., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 146/2013 convertito nella legge 10/2014, dispone che il Magistrato di Sorveglianza provvede a norma dell'art. 35 bis O.P. sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'inosservanza da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di disposizioni previste dalla Legge n. 354/1975 (c.d. Ordinamento Penitenziario) e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000) "dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".

L'art. 35 bis O.P., introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 146/2013, stabilisce che il procedimento relativo ai predetti reclami si svolge ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p., precisando che è dato avviso della data dell'udienza anche all'Amministrazione Penitenziaria, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste, e che in caso di accoglimento del reclamo il Magistrato di

ORDINANZA

N. 967/2017
nel procedimento

N.SIUS 2017/1309

Depositata in
Cancelleria il

27/6/2017

L'assistente giudiziario

Interposta
impugnazione

da

in data

e da

in data

L'assistente giudiziario

Definitiva in data

L'Assistente giudiziario

Sorveglianza "accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio", prevedendo altresì lo svolgimento di un giudizio di ottemperanza, innanzi al medesimo giudice e con le stesse forme, in caso di mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione.

Nel caso di specie, per meglio poter verificare la legittimità dell'operato della Direzione della C.C. di Viterbo occorre preliminarmente analizzare la disciplina normativa che ha istituito le figure dei Garanti, previsto le loro attribuzioni, nonché la disciplina contenuta nell'ordinamento penitenziario che regola l'accesso e le visite di costoro agli istituti penitenziari, la previsione di poter effettuare colloqui con i detenuti e gli internati e la conseguente possibilità di imputare per i detenuti il colloquio svolto con tali figure nel numero di colloqui fruiti con familiari, o terze persone, ivi inclusi i detenuti sottoposti allo speciale regime ex art. 41-bis O.P., per i quali i colloqui hanno la durata massima di un'ora e si effettuano secondo particolari modalità (vetro divisorio), come previsto dal comma 2-quater, lettera b), dell'art 41 bis O.P.

Per affrontare la questione si deve constatare che la materia penitenziaria è rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientrando pacificamente nella lettera l) dell'art. 117, comma 2, Cost. Ciò significa che soltanto la legislazione statale è competente ad istituire organi dotati di compiti di controllo sui diritti delle persone in quanto detenute, con esclusione di ogni competenza in tal senso delle fonti normative di Regioni, Province e Comuni. E' comunque possibile per tali enti territoriali istituire organi di controllo per verificare che le persone, anche se detenute, fruiscono dei diritti e dei servizi la cui tutela ed erogazione è di loro competenza. Invero, è proprio il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti locali" che all'art. 11 prevede la possibilità per gli Enti locali di istituire un Difensore Civico con compiti di "garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini".

Pertanto la funzione degli organi in questione sarà sì di garanzia per i cittadini detenuti, ma soltanto per ciò che concerne i diritti e gli interessi legittimi che questi possono vantare verso gli Enti locali di cui fa parte il Garante (o Difensore Civico o Ombudsman). Tali figure quindi, nell'ambito delle competenze degli Enti sopra citati, promuovono l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile delle persone private o limitate nella libertà personale, soprattutto al fine di facilitare la fruizione dei servizi messi a disposizione dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, in primo luogo, è stato modificato l'art. 18, 1° comma O.P. che nella nuova formulazione prevede che: "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici".

In secondo luogo, è stato integrato l'elenco di cui all' art. 67, 1° comma O.P. prevedendosi tra le Autorità ammesse a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione inserendovi, alla lettera l-bis), "i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".

La lettera l-bis) deve essere interpretata come riferibile solo ad organi, pubblici, istituiti con atti normativi. Pertanto sono da escludere figure, pure denominate Garanti, esponenziali di mere associazioni private.

La facoltà in discorso va quindi riconosciuta solo agli Organi di Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) istituiti con atti normativi.

Ai colloqui con i Garanti dovranno applicarsi sia le disposizioni previste al successivo comma dell'art. 18 O.P. ovvero, "I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di polizia penitenziaria", sia la disciplina prevista dall'art. 37 del reg. di esecuzione O.P., relativamente ai limiti normativamente previsti riguardanti la durata (art. 37, 10° c., D.P.R. n. 230 del 2000), e relativi al numero massimo di colloqui che ciascun detenuto può complessivamente effettuare (art. 37, 8° c., del D.P.R. n. 230 del 2000).

Nel caso rappresentato dal reclamante, vige la disciplina normativa prevista dall'art. 41 bis, comma 2-quater, lettera b) O.P. laddove il Garante effettui colloqui con detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ivi previsto. Secondo tale disciplina, le persone ammesse ai colloqui sono unicamente i familiari e i conviventi, mentre solo in casi eccezionali determinati volta per volta dal Direttore dell'istituto (...) possono fruire di colloqui anche terze persone. Sono quindi vietati in via generale colloqui con persone non rientranti tra i familiari o conviventi. Tuttavia, in considerazione del particolare favore accordato alle funzioni ed alle attività svolte dai Garanti degli Enti locali, in linea di principio l'autorizzazione al colloquio viene di regola sempre accordata al detenuto che ne faccia richiesta specifica, ma ovviamente tale colloquio, fruito al di fuori del contesto della visita all'istituto intesa in senso stretto, non potrà che essere assoggettata alla normativa primaria e secondaria vigente. Infatti, da un lato e più in generale, è sempre garantita la possibilità di incontrare i Garanti ai sensi della previsione di cui agli artt. 17 e 78 O.P.

Il limite numerico dei colloqui si riferisce invece alla sola nuova disposizione di legge, ma non toglie le possibilità di incontro che già possono essere accordate ai Garanti; in tale veste, infatti, il Garante ha ovviamente possibilità di incontrare il detenuto nel corso della visita in istituto, disciplinata dall'art. 67 O.P., senza che questo incontro incida negativamente sulla opportunità di svolgere colloqui visivi con i familiari.

Pertanto, qualora il detenuto sottoposto al regime detentivo speciale opti volontariamente per effettuare un colloquio visivo con il Garante, nonostante abbia comunque la facoltà di rivolgergli istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, ai sensi del novellato art. 35 O.P., vige la disciplina speciale che ne determina la durata e le modalità di cui all'art. 41-bis comma 4 quater, lettera b) O.P.

Per quanto concerne il colloquio con il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, introdotto con decreto legge 23 dicembre 2013, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 recante misure in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di diritti delle persone detenute, è prevista per tale Organismo la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti, secondo l'art. 20 del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura (OPCAT).

Infatti, è proprio il Regolamento sulla struttura e la composizione del Garante D.M. 11 marzo 2015, n. 36, che richiama la legge 9 novembre 2012, n. 195 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 con cui si sancisce che sul piano internazionale l'Ufficio del Garante Nazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli Stati aderenti al sopra citato Protocollo opzionale, anche denominato Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NMP).

Il colloquio con il Garante nazionale è assoggettato alla disciplina prevista dalla normativa speciale in quanto il colloquio può svolgersi in maniera riservata, proprio in considerazione del

ruolo del Garante nazionale, organo nominato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, e dei poteri allo stesso conferiti con legge dello Stato, che, oltre a promuovere e favorire rapporti, di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, aventi competenza nelle stesse materie "vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti".

Alla luce della normativa di rango primario attualmente vigente, in assenza di disposizioni normative espresse che sottraggano i colloqui svolti con i Garanti dal numero di colloqui visivi mensili complessivamente a disposizione dei detenuti, non si ravvisa da parte della Direzione della C.C. di Viterbo alcuna inosservanza di disposizioni della legge penitenziaria, né del relativo regolamento, che abbia comportato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto in quanto, come riferito nella risposta del 13.06.2017 alla richiesta di chiarimenti da parte di questo Magistrato di Sorveglianza, essa ha operato in conformità alla nota cod.id. n. 0020294 GDAP 0031117 del 27.01.2017, emanata in osservanza dei principi statuiti dal dettato normativo vigente (ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione) in materia dei diritti dei detenuti tutelati dall'ordinamento.

P.Q.M.

Visti gli art. 35-bis ord. pen. e 678 cod. proc. pen.;

RESPINGE IL RECLAMO.

Manda alla Cancelleria per le notifiche e le comunicazioni prescritte.

Viterbo, 15.6.2017

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Dott.ssa Maria Raffaella Falcone

[Handwritten signature]
Cancelleria g.g.
Viterbo



[Handwritten signature]

27-6-017

[Handwritten signature]

V°
29.6.17

IL PROCURATORE DELLA P.S.

Dott. Chiara CARPENTIERO

Casa Circondariale
Comando Polizia Penitenziaria
VITERBO
Ufficio Matricola

Io sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria, alle ore 8:15
del 1-7-17, ho notificato il presente atto
4 al detenuto MADONIA SALVATORE
mediante consegna di una copia nelle mani dello stesso,
previa registrazione in Matricola.

Il detenuto

[Handwritten signature]
L'Uff. di P.S.